



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO DEL MERCATO ITTICO

***Regolamento per la gestione del Mercato ittico all'ingrosso della
produzione dei prodotti della pesca di mare di Monte Argentario***

Approvato con delibera di C.C n. 45 del 04.06.2024

Art. 1 - DEFINIZIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

1. L'immobile di proprietà comunale sito in Porto Santo Stefano presso la banchina Toscana da qui innanzi indicato con "Mercato ittico all'ingrosso" è stato edificato con destinazione finalizzata al sostegno della grande e piccola pesca al fine di valorizzare le attività economiche dei produttori locali e per le attività di filiera.
2. Il Mercato all'ingrosso alla produzione, la cui utilizzazione è oggetto della presente regolamentazione, è costituito dai locali, dalle aree e dalle attrezzature messi a disposizione dei produttori nonché dai servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso siti in Porto S. Stefano, Banchina Toscana di proprietà del Comune di Monte Argentario.
3. La struttura è destinata a mercato all'ingrosso alla produzione della pesca di mare e risulta complessivamente composta da una sala per le aste con annessi servizi e impianto di asta elettronica, pertinenze, uffici e n.2 magazzini/cantinole situati nell'area perimetrali, immediatamente adiacente.
4. Nella struttura sono, inoltre, presenti n.5 magazzini/cantinole situati nelle aree perimetrali che rimangono nella disponibilità del Comune di Monte Argentario con la facoltà della stessa Amministrazione Comunale di disporne per la destinazione e per l'uso, finalizzati esclusivamente al sostegno della piccola e grande pesca.
5. Per mercato all'ingrosso alla produzione dei prodotti della pesca s'intende quello in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, del prodotto fresco conferito da parte dei produttori singoli e da cooperativa fra produttori e loro consorzi, prevalentemente locali.
6. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - per produttori della grande pesca: soggetti, in forma singola od associata, dediti professionalmente all'attività economica di pesca esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consistente nella cattura di organismi acquatici.
 - per produttori della piccola pesca: soggetti, anche collettivi, dediti professionalmente all'attività economica di pesca esercitata in forma esclusiva o prevalente, come definita dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.M. 14 settembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
 - per prodotti della pesca: prodotto dell'attività economica, esercitata professionalmente in forma singola od associata, consistente nella cattura di organismi acquatici di mare costiero o d'altura:
 - per produttori locali: si intendono i produttori, o loro cooperative o consorzi, aventi sede operativa o principale unità locale nel territorio del Comune di Monte Argentario.
 - per Gestore: il soggetto che gestisce il Mercato all'Ingrosso.

Art.2 - DEFINIZIONE DEI PRODOTTI ITTICI

1. La denominazione generica dei “prodotti ittici”, usata nel presente regolamento comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, freschi oggetto diretto dell'attività di produzione, nonché ogni altro prodotto dell'attività della pesca in mare destinato normalmente all'alimentazione umana.

ART. 3 - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti, il funzionamento e la gestione del Mercato Ittico all'Ingrosso, nonché le attività di commercializzazione dei prodotti in esso espliciti.

2. La gestione del Mercato all'Ingrosso è, principalmente, affidata dal Comune di Monte Argentario al fine di gestire pubblicamente il Mercato ittico per perseguire gli interessi pubblici e, contemporaneamente, favorire le organizzazioni di produttori locali radicati sul territorio che traggono il proprio sostentamento economico dalla pesca, garantendo ampio accesso agli utenti (compratori- venditori) e tariffe rispettose della concorrenza e del mercato.

3. Il Comune di Monte Argentario determina le finalità, gli obiettivi e le modalità di gestione, provvedendo ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura ed ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercatale.

4. Il Mercato ittico all'ingrosso è un pubblico servizio che, attraverso la concentrazione dell'offerta e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e delle norme igienico-sanitarie, mira a tutelare i consumatori finali ed a remunerare nella giusta misura i produttori e gli addetti alla distribuzione.

5. Il Mercato ittico deve essere gestito anche attraverso aste telematiche che possano permettere anche a chi è connesso da remoto di poter partecipare. Tutta la strumentazione digitale presente all'interno del Mercato (nastri trasportatori, bilance digitali, tabelloni, radiocomandi e tutta la strumentazione informatica) deve consentire agli utenti accreditati connessi di poter acquistare online attraverso un preposto sistema automatizzato di offerte e rilanci nel corso dello svolgimento delle aste che si effettuano dal vivo.

Art. 4 - GESTIONE DEL MERCATO

1. Il servizio di Mercato ittico all'ingrosso è assicurato dall'Amministrazione comunale di Monte Argentario, mettendo a disposizione dei produttori del settore ittico, l'immobile che allo stesso servizio è destinato, con provvedimento di natura concessoria e con un contratto stipulato nel rispetto:

- del presente regolamento;
- del principio secondo cui, nella determinazione delle tariffe al pubblico -costituito dai produttori e dagli acquirenti- occorrerà osservare i criteri, di equo contemperamento ed equilibrio tra le spese di gestione, con particolare riferimento al canone concessorio di spettanza dell'amministrazione comunale, e l'entrata derivante dall'applicazione della tariffa.

2. La concessione del bene destinato al Mercato all'ingrosso descritto all'articolo 1 punto 3 del presente regolamento, a tempo determinato, comportante l'obbligo di esercizio del Mercato ittico all'ingrosso nei confronti della generalità degli utenti (produttori/acquirenti) è riservata ad organismi collettivi operanti nel settore della "grande pesca" e "piccola pesca", dotati di personalità giuridica, di natura consortile o cooperativa, in possesso dei requisiti di solidità economica e di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, accordando preferenza a quelli il cui corpo sociale sia composto prevalentemente da produttori locali.

3. L'atto di concessione ed il relativo contratto indicano il canone di concessione a carico del concessionario che dovrà essere determinato dalla Giunta, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F), del D.lgs. 267/00, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

a) l'importo del canone sarà determinato in misura percentuale sul valore economico nominale del prodotto venduto con utilizzazione della struttura del Mercato all'ingrosso. La determinazione dell'aliquota sarà effettuata tenendo conto del valore degli investimenti pubblici.

b) il canone, inoltre, potrà tenere conto dell'ammontare delle spese eventualmente necessarie al concessionario per l'installazione di attrezzature fisse indispensabili al buon funzionamento del servizio di Mercato all'ingrosso, certificate in sede tecnica.

c) il canone determinato ai sensi della precedente lettera a) potrà essere consensualmente incrementato di una somma espressa in valore percentuale sul valore economico nominale del prodotto venduto, che sarà destinato, con le modalità stabilite di comune accordo, ad iniziative o interventi di carattere sociale in favore della popolazione residente.

4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre per la destinazione e per l'uso delle cantinole, fermo restando l'utilizzo finalizzato al sostegno della piccola e grande pesca.

Art. 5 - COMMISSIONE DI MERCATO

1. Presso il Mercato all'Ingrosso è istituita una apposita Commissione presieduta dal legale rappresentante del soggetto gestore o da un suo delegato. La Commissione è così composta:

1. Sindaco o suo delegato;
 2. Legale rappresentante del soggetto gestore o suo rappresentante come Presidente;
 3. un rappresentante del movimento cooperativo;
 4. un rappresentante delle categorie della produzione;
 5. un rappresentante scelto fra i commercianti all'ingrosso, dettaglio e ambulanti.
2. Alla nomina della Commissione provvede la Giunta comunale. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Mercato. La Commissione cessa dalla carica al termine del mandato del Sindaco. Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.
3. I membri della Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti, senza possibilità di essere rinominati.
4. Un dipendente designato dal soggetto gestore, funge da segretario della Commissione, egli redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto, approvato dai rispettivi organismi, e firmato dal Presidente. Copia viene trasmessa all'Amministrazione Comunale entro 5 (cinque) giorni dalla sua approvazione.
5. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico del soggetto gestore.

Art. 6 - FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

1. La Commissione di Mercato, di cui al precedente articolo, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno 2 (due) suoi componenti o dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni d'urgenza da inviare con preavviso di ventiquattro ore. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri della Commissione, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri della Commissione stessa.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

La Commissione di Mercato:

A) esprime il proprio parere sui seguenti argomenti:

- sospensione di ogni attività di Mercato e chiusura dei posti di compera;
- bilancio preventivo e consuntivo proposto dal soggetto gestore;
- orari e calendari delle operazioni di Mercato, fissati dal soggetto gestore;

- criteri per l'assegnazione di eventuali punti di vendita e dei relativi corrispettivi di concessione;
- tariffe dei servizi di Mercato;
- modifiche da proporre al regolamento di Mercato;
- istituzione di nuovi servizi di Mercato.

B) formula proposte:

- sulle modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico sanitario.

Art. 7 - DIRETTORE DEL MERCATO

1. Al Mercato all'Ingrosso è preposto un Direttore che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi, in adempimento delle deliberazioni del soggetto gestore e alle disposizioni di legge e di regolamento.
2. La sua nomina è fatta dal soggetto gestore. Per la nomina è richiesto il titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono regolati dal soggetto gestore.
4. Il Direttore del Mercato deve prestare la propria opera esclusivamente nel disimpegno delle mansioni istituzionalmente di sua competenza.
5. All'occorrenza il soggetto gestore provvede alla nomina del vice-Direttore di mercato.

Art. 8 - COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

1. Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal soggetto gestore e alle decisioni adottate dalla Commissione di Mercato nell'ambito della sua competenza.
2. Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone al soggetto gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nei regolamenti.
3. Al Direttore di Mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:
 - 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
 - 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
 - 3) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;

- 4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
- 5) autorizzare in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 6) proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- 7) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- 8) accertare a richiesta degli interessati, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità del prodotto;
- 9) vigilare perché l'attività degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 10) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio d'ispezione e vigilanza del Mercato;
- 11) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
- 12) eseguire e disporre saltuariamente ispezioni nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
- 13) in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone al soggetto gestore ed alla Commissione di Mercato;
- 14) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del Mercato;
- 15) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di Mercato, per la buona conservazione delle merci depositate nel Mercato stesso;
- 16) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 17) vigilare perché l'attività dei concessionari e dei mandatarî si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 18) garantire la corretta applicazione dei controlli igienico-sanitari ed il rispetto, secondo le prescrizioni regolamentari, delle taglie minime dei prodotti della pesca introdotti nel Mercato Ittico.

4. Il Direttore del Mercato interviene, in prima istanza, per comporre equamente eventuali controversie sorte nell'ambito del Mercato. A tal fine, gli interessati devono presentare apposito reclamo, che sarà valutato entro 30 giorni dalla presentazione. I soggetti coinvolti dal reclamo devono essere tempestivamente avvisati dal Direttore del Mercato e entro 30 giorni possono presentare le loro osservazioni.

Art.9 - RILEVAZIONE STATISTICA E PREZZI

1. Nei mercati devono essere rilevati i dati statistici relativi alle quantità e prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti.
2. I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, sia per i prezzi che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione e comunque comunicati almeno trimestralmente all'Amministrazione Comunale.

Art. 10- SERVIZI

1. Il concessionario provvede di regola direttamente o mediante terzi a tutti i servizi di Mercato e in particolare dovrà garantire l'espletamento di:
 - a) servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
 - b) servizio di pulizia del Mercato e delle aree di banchina preposto allo sbarco del pesce;
 - c) servizio di cassa del Mercato;
 - d) servizio di rifornimento del ghiaccio;
 - e) servizio di rifornimento e ricambio cassette;
 - f) ogni altro servizio ausiliario del Mercato.
2. Il concessionario è responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati al Mercato ed a terzi.
3. Il concessionario può sub-concedere parte dell'immobile oggetto della concessione previo consenso formale dell'Amministrazione Comunale espresso con provvedimento dell'ufficio competente.
4. La sub-concessione è ammessa esclusivamente in favore di soggetti produttori che necessitino di spazi, come magazzini, rimesse attrezzi e simili, non essenziali per l'esercizio del Mercato all'Ingrosso ed esclusivamente per l'utilizzazione come rimessa o deposito di attrezzi o materiali utilizzati per l'attività di produzione o per il conferimento del prodotto al mercato all'ingrosso.
5. L'autorizzazione alla sub-concessione indicherà il canone che il sub- concessionario è tenuto eventualmente a corrispondere al concessionario.

Art. 11 - VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

1. Presso il Mercato, in armonia con quanto previsto dalle normative vigenti, è istituito un apposito servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie dei prodotti della pesca.
2. Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario che si renda necessaria per la esecuzione della visita di controllo.
3. I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita.

4. Il concessionario pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 12 - SERVIZIO DI PESATURA E DI VERIFICA DEL PESO

1. All'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso del prodotto.

2. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

3. Prima di iniziare la pesatura, l'incaricato del servizio deve verificare e campionare la pesa stessa.

Dei guasti e del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.

4. Delle eventuali divergenze o dei reclami deve essere sollecitamente informata la direzione.

5. È vietato al pubblico entrare nel recinto interno delle pese; l'ingresso è consentito solamente ai proprietari, venditori e compratori della merce.

Art. 13 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

1. Le prestazioni di facchinaggio nell'ambito del Mercato sono svolte dal concessionario direttamente o mediante conferimento a terzi in appalto od altro idoneo strumento giuridico, permanendone peraltro la responsabilità nei confronti dell'amministrazione concedente.

2. Il facchinaggio è pagato per i servizi, secondo la tariffa proposta dal concessionario, ed approvata ai sensi del presente regolamento.

3. Il personale di fatica addetto al servizio deve indossare uniformi eventualmente prescritte dal concessionario.

4. È vietato ai facchini farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

5. Il personale del servizio di facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidatogli fino al momento del rilascio all'acquirente aggiudicatario della partita del pescato.

Art. 14 - CORRISPETTIVI E TARIFFE

1. I proventi della gestione debbono essere almeno commisurati alle spese necessarie al funzionamento ed alla promozione del Mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento ed al miglioramento degli impianti.

2. I corrispettivi delle attrezzature pubbliche e dei posti di compera sono deliberati dal concessionario.
3. Le tariffe dei servizi di Mercato di cui ai precedenti articoli 10,12 e 13 compresi quelli eventualmente in concessione a terzi, sono proposte dal concessionario, ed approvate dalla Giunta comunale in misura non inferiore al costo degli stessi incrementato del 25%.
4. Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione. Tali tariffe sono a carico dell'operatore ittico per cui il servizio è svolto.
5. Al concessionario spetta un corrispettivo omnicomprensivo per la gestione del mercato del pesce, per il servizio di mercato, direzione e di asta rapportato percentualmente, in misura comunque non superiore al 12%, al valore del venduto (come risultante dal fatturato) anche a copertura dell'aliquota percentuale di competenza del Comune ai sensi del precedente art. 4.
6. L'aliquota per il servizio di Mercato, di direzione e di asta viene stabilito in sede di rilascio della concessione e di stipula del relativo contratto.
7. La determinazione dell'aliquota viene ragguagliata all'entità delle spese previste da un piano economico di gestione che sarà allegato al contratto di concessione e potrà essere preso a base, su richiesta del concessionario, per modificazioni del detto corrispettivo in corso di concessione. Tali modificazioni dovranno in ogni caso essere approvate dall'Amministrazione comunale.
8. Per la sola visita sanitaria sul pescato sarà applicata una tariffa da concordarsi tra il concessionario e A.U.S.L. competente cui sarà devoluta o direttamente corrisposta la relativa entrata netta.
9. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti a chicchessia, pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti al comma precedente o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Art. 15 - ORARIO E CALENDARIO

1. L'orario e il calendario del Mercato sono fissati dal soggetto gestore su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato, e vengono affissi all'ingresso del Mercato stesso.
2. L'inizio della contrattazione è annunciato con apposita segnalazione.
3. Nell'ambito del Mercato all'Ingrosso, il concessionario può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.
4. Il concessionario deve dare comunicazione scritta, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, al Servizio Veterinario di eventuali variazioni delle giornate di apertura del Mercato ittico.

Art. 16 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del bene oggetto del presente regolamento osserverà le seguenti prescrizioni:

- a) che sia salvaguardata e tutelata la destinazione a mercato ittico all'ingrosso alla produzione del bene che viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della concessione;
- b) che le metodiche di gestione garantiscano il rispetto della normativa regolamentare comunale ed il libero accesso ai servizi di mercato all'ingrosso di tutti i produttori che ne facciano richiesta;
- c) che, tenuto conto della natura del bene, delle necessità di dotazione materiali ed immateriali e della natura e condizione economica dei beneficiari finali, sia previsto un canone di concessione, eventualmente crescente nel tempo secondo indicatori certi, non collegato al valore economico dell'investimento comunale ma alle spese effettivamente gravanti sul bilancio comunale e ad un congruo rapporto tra costi e ricavi previsti nella gestione del mercato ed alla necessità di accesso pubblico al servizio di qualunque produttore;
- d) che vengano previsti espressamente i casi di decadenza sanzionatoria e la sanzione di interessi moratori, nella misura del tasso legale, in caso di ritardo nel pagamento delle rate di canone scadute senza necessità di costituzione in mora;
- e) che gli obblighi del concessionario vengano garantiti da apposito deposito cauzionale, in ammontare congruo, costituito mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore;
- f) che sia vietata e sanzionata la sub-concessione del contratto non preventivamente ed espressamente autorizzata dall'Amministrazione concedente;
- g) che siano poste a carico del concessionario le innovazioni ed adeguamenti dell'immobile imposte per legge, le opere di prevenzione incendi, salvo il diritto del concedente a sostituirsi al concessionario con diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute;
- h) che in nessun caso nel quale l'Amministrazione intervenga per effettuare lavori, riparazioni e simili che comportino l'interruzione dell'attività di mercato da parte del concessionario, potranno essere riconosciuti indennizzi di sorta in favore del concessionario stesso;
- i) che il concessionario potrà essere autorizzato, in qualunque tempo, ad eseguire lavori sull'immobile a sua cura e spese;
- l) che il concessionario sarà costituito custode del bene ed è responsabile di tutti i danni che possano derivare dall'uso cui lo stesso è destinato; esso risponde direttamente dei danni che potranno derivare a terzi in dipendenza dell'uso dell'immobile mentre il Comune concedente resta esonerato di ogni danno che possa derivare al concessionario da fatti dolosi o colposi di terzi, da caso fortuito ordinario e straordinario e, in particolare, da nubifragio, allagamento, rotture di fogne e tubazioni, uso di acqua ed elettricità ecc.;
- m) che venga posta a carico del concessionario la copertura assicurativa del rischio globale fabbricati, ivi compreso il rischio incendio da qualsiasi causa determinato, con indicazione dell'Amministrazione

comunale quale beneficiaria per qualsiasi danno all'immobile oggetto della concessione, saranno a carico del concessionario anche le utenze necessarie per la gestione nonché i servizi di pulizia dei locali;

n) che, nel caso di dichiarata inagibilità o inidoneità sopravvenuta all'uso dedotto in concessione di tutto o parte dell'immobile, la concessione verrà revocata ed il contratto risolto con obbligo del Comune concedente di retrocedere esclusivamente le quote di canone eventualmente corrispondenti a periodi non goduti, escluso ogni altro compenso, indennizzo o ragione di danni.

Art. 17 – MANUTENZIONI

1. Saranno a carico del soggetto concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nessuna esclusa, delle aree, dei locali e degli impianti messi a disposizione, nonché quelle ordinarie e straordinarie dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi da essa forniti. Il soggetto concessionario si impegna a propria cura e spesa a mantenere in perfetta efficienza i locali, gli impianti messi a disposizione, nonché le attrezzature, apparecchiature e arredi forniti attraverso una costante manutenzione, applicando corretti metodi di pulizia ed uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e igiene.

2. Il concessionario dovrà presentare all'inizio di ogni anno un programma delle manutenzioni previste per l'anno in corso e produrre dettagliata relazione scritta circa gli interventi di volta in volta effettuati. Il comune di Monte Argentario potrà verificare, in qualunque momento, l'avvenuta corretta esecuzione degli interventi. Qualora gli interventi da effettuare comportino modifiche sostanziali questa dovranno essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione.

3. Qualora la ditta aggiudicataria non provveda puntualmente alle suddette manutenzioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere autonomamente agli interventi necessari; le spese derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate alla ditta aggiudicataria a valere sulla cauzione definitiva.

4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamenti, furti delle attrezzature, degli arredi e delle stoviglie. Tutte le attrezzature impiegate nella preparazione degli alimenti devono essere conformi alle norme di buona fabbricazione e rispettare i requisiti previsti dalle normative di settore ovvero essere: idonee all'uso per il quale sono destinate; progettate e realizzate in modo da consentire un'adeguata pulizia; mantenute in buono stato e sottoposte a regolare manutenzione.

5. L'amministrazione, si farà carico di effettuare esclusivamente interventi finalizzati a eventuali problematiche legate alla staticità della struttura.

Art. 18 – DECADENZE

1. Qualora il concessionario si rifiuti di effettuare il servizio di cui all'art.10, dalla lettera a) Servizio di facchinaggio alla lettera f) ogni altro servizio ausiliario del mercato a chiunque terzo, utilizzatore o possibile utilizzatore della struttura ne faccia richiesta, decadrà dalla concessione con le modalità del punto che segue.
2. I fatti di cui al capo che precede dovranno essere segnalati all'Amministrazione concedente dalla persona o società a cui sia stato rifiutato il servizio in almeno due occasioni mediante comunicazione tramite raccomandata A.R o PEC.
3. A seguito quindi della contestazione dei fatti se l'Amministrazione nella persona del dirigente del servizio Patrimonio, riterrà i chiarimenti richiesti non sufficienti pronuncerà la decadenza dalla concessione e si immetterà immediatamente nel possesso del bene. Tale attività verrà svolta con l'ausilio del Comando dei Vigili Urbani anche con modalità forzose quali ad esempio apertura di porte con sostituzione di chiavi eccetera.
4. Qualora il titolare dovesse decadere dalla concessione per cause a lui imputabili l'Amministrazione richiederà ed incamererà senza indugio la cauzione rilasciata dal Concessionario con polizza fidejussoria di primaria compagnia assicurativa o bancaria.
5. La decadenza verrà dichiarata con le stesse modalità di cui sopra anche qualora i prezzi dei servizi comprensivi quelli dell'astatore non fossero conformi e/o superiori a quanto previsto dalla delibera di Giunta comunale annuale che determina l'importo dei servizi a domanda.

Art. 19 – REVOCA

1. Il contratto di concessione del Mercato all'Ingrosso può essere risolto dall'Amministrazione Comunale in qualunque momento per ragioni di pubblica utilità.

Art. 20 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 e i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei magazzini o dei posti di compera per un periodo massimo di tre giorni effettivi di mercato, disposte dal Direttore con provvedimento definitivo;

- b) sospensione da ogni attività di mercato e dei posti di compera per un periodo fino a 6 mesi disposte dalla Commissione di Mercato, previa contestazione di addebito all'interessato con provvedimento definitivo;
- c) revoca della concessione dei posti di compera disposta dall'ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Art. 21 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e direttive regionali in materia.

Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.

Agencia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
ufficio provinciale di
Grosseto

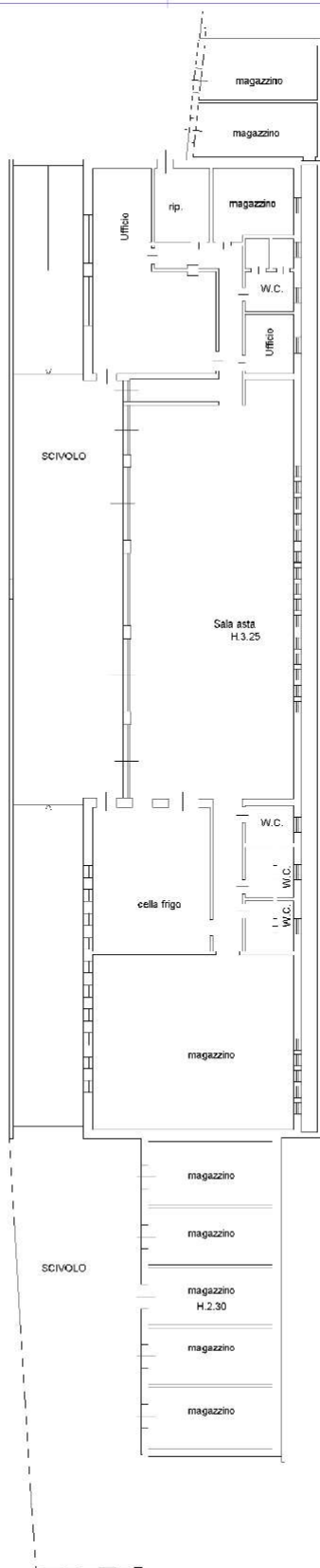
Dichiarazione protocollo n. GR0087399 del 02/07/2010
 Planimetria di u.i.u. in Comune di Monte Argentario
 Loc. Banchina Toscana Porto Del Valle

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 14
Particella: 866
Subalterno:

Compilata da:
 Loffredo Stefania
 Isoritto all'albo:
 Geometri
 Prov. Grosseto

Scala 1: 200

PIANO TERRA



corte esclusiva



Caricato dai Fabbricanti - Situazione al 11/04/2024 - Comune di MONTE ARGENTARIO(P437) - << Foglio 14 - Particella 821 - Subalterno >> - Uiu graffiata
PIAZZALE DEL VALLE Piano I

10 mmt

才